

Cause E. A. c. Italia – Prima Sezione – 5 maggio 2022 (ricorso n. 14385/18)

Diritto alla vita – Patologie contratte in seguito a emotrasfusioni – Richiesta d’indennizzo al Ministero della Salute – Lunghezza eccessiva della procedura – Violazione dell’art. 2 CEDU sotto l’aspetto procedurale - Sussiste.

L’eccessiva durata delle procedure di corresponsione dell’indennizzo previsto dalla legislazione nazionale per i danni alla salute cagionati dalle emotrasfusioni si risolve nella violazione del diritto alla vita sotto l’aspetto procedurale e dà luogo a un’equa soddisfazione, ai sensi dell’art. 41 CEDU.

Fatto e diritto. Con la sentenza di accoglimento dei ricorsi trattati (elencati nella tabella a essa allegata), la Prima sezione della Corte EDU, in composizione ristretta, concede un ristoro - inerente ai danni alla salute patiti - a cittadini italiani che avevano subito terapie emotrasfusionali. In alcuni casi, i ricorrenti sono soggetti che hanno subito contratto malattie essi stessi; in altri casi si tratta di eredi di persone venute a morte, in ragione delle patologie trasmesse a causa del sangue infetto trasfuso.

Per i casi del genere, gli artt. 3 del decreto-legge n. 89 del 2003 e 2, comma 361, della legge finanziaria per il 2008 (n. 244 del 2007) avevano stanziato somme per la definizione in via transattiva degli eventuali contenziosi avviati.

Successivamente, l’art. 27-*bis* del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito nella legge n. 114 del 2014, aveva previsto che quanti avessero entro il “19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonché ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso” era “riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un’unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria”. Il riconoscimento era subordinato alla verifica del possesso di taluni requisiti e la liquidazione degli importi era effettuata entro il 31 dicembre 2018, in base al criterio della gravità dell’infermità derivatane agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l’ordine del disagio economico. La corresponsione delle somme era subordinata alla formale rinuncia all’azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione era effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva.

Tuttavia, i ricorrenti lamentavano il ritardo con cui esso veniva versato, considerando l’*iter* giudiziario avviato. La Corte EDU ritiene applicabili i principi statuiti con due sentenze già emanate in confronto del nostro Paese, la *G.N.* del 2009¹ e la *D.A. e altri*² del 2016, con cui era stata accertata la violazione dell’art. 2 CEDU sotto l’aspetto procedurale.

A tali pronunce la Corte EDU ritiene di poter rinviare integralmente, così accertando la medesima violazione a carico dell’Italia in tutti i ricorsi. Essa assegna ai ricorrenti anche un’equa soddisfazione ai sensi dell’art. 41 CEDU.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Artt. 2 e 41 CEDU

¹ V. al riguardo il *Quaderno* n. 6 (2009), pag. 83.

² V. al riguardo il *Quaderno* n. 13 (2016), pag. 101.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

G.N. *c.* Italia del 1° dicembre 2009

D.A. e altri *c.* Italia del 14 gennaio 2016

C.A. e altri *c.* Italia del 22 luglio 2021